



COMUNE DI USSANA

Provincia di Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 del 28/07/2020

COPIA

Oggetto: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 – CONFERMA TARIFFE TARI 2019.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di luglio, Sede Comunale, alle ore 09:22, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

CONTINI EMIDIO	P	SPIGA BRUNA	P
SEDDA MANUELA	P	LAI EMANUELE	P
MUDU CRISTIAN	P		
PIRAS GIUSEPPE	P		
SARAI ANDREA	P		
CONTINI MARIROSA	A		
PISANU MORENO	A		
MARCHIONNE STEFANO	P		
LODDO PIER PAOLO	P		
MARRAS ARISTEO	A		
PUDDU BARBARA	P		

Totale Presenti: 10

Totali Assenti: 3

Il Sindaco CONTINI EMIDIO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale ORTU REMO.

Il Sindaco, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)
- l'articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”*;

Richiamate quindi:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021”*, e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *“... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata *“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”*;

Dato atto che, all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene questo Comune, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, per cui, nell'assenza, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Considerato che ad oggi, per effetto tanto della situazione epidemiologica da COVID - 19 ancora in essere, quanto di un quadro normativo privo di organica sistematicità ed in continuo divenire, di cui è parte anche un'ampia ed articolata decretazione d'urgenza, non è stato ancora validato il PEF per l'anno 2020;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico:

- il comma 654, a mente del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”*;

- il successivo comma 683, a mente del quale “... *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in deroga espressa alle citate alle previsioni di cui sopra dispone che “... *i comuni possono, [in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ...*”;

Dato atto che l'art.58-quinquies del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, modifica l'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 , in particolare le tabelle che riportano i coefficienti presuntivi minimi e massimi per la produzione di rifiuti delle utenze non domestiche, prevedendo che gli “studi professionali”, fino ad ora ricompresi nella stessa categoria degli “uffici e agenzie”, vengano inseriti nella categoria delle “banche e istituti di credito”;

Ritenuto, in considerazione di quanto soprariportato, della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, fatta eccezione per la categoria degli studi professionali che, ai sensi del sopracitato art 58-quinquies del D.L. 124/2019 verranno inseriti nella categoria delle “banche e istituti di credito”, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre e dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e di costi determinati per l'anno 2019 verrà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Richiamati anche:

- il DPCM del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con cui è stato dichiarato per sei mesi, quindi fino al prossimo 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID – 19;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle “*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6...*” con cui, all'Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da diffondersi del virus COVID-19;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto legge 19 maggio,2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Considerato che, in questo contesto di emergenza sanitaria, le attività economiche, per effetto della chiusura forzata o necessitata, hanno riportato una contrazione delle attività e subito una diminuzione dei consumi nel territorio, con conseguente grave criticità in termini economico – finanziari;

Visto il comma 660 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che stabilisce: “*Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.*”

Richiamata la Deliberazione n. 158/2020 del 7.5.2020 di ARERA con la quale sono state disposte “*Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19*”;

Rilevato che tale provvedimento prevede, per talune tipologie di utenze non domestiche, alcuni fattori di rettifica, al fine di tener conto del principio "*chi inquina paga*", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività;

Vista la nota di chiarimento IFEL del 24/04/2020 sulla "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID- 19";

Ritenuto, avvalendosi delle prerogative attribuite dall'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013, per le motivazioni sopra evidenziate, riconoscere, in ragione della minore produzione di rifiuti, a favore delle attività commerciali ed artigianali sospese in ottemperanza ai provvedimenti emanati per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19, una riduzione atipica sulla TARI 2020, azzerando la quota fissa e la quota variabile della tariffa per un periodo forfettario pari a 60 giorni;

Precisato che la riduzione TARI 2020 connessa all'emergenza Covid-19:

- verrà riconosciuta e applicata d'ufficio con l'esclusione dal calcolo della TARI 2020, della quota relativa ad un periodo forfettario pari a 60 giorni;
- verrà riconosciuta e applicata d'ufficio esclusivamente alle attività sospese per effetto dei D.P.C.M., e ordinanze emanate in merito, che non hanno potuto svolgere l'attività di cui al codice ATECO principale sospeso;

Precisato che la riduzione TARI 2020 connessa all'emergenza Covid-19 di cui al punto precedente comprende le riduzioni di cui all'art. 1 della soprarichiamata deliberazione ARERA n. 158 /2020/R/rif del 5 maggio 2020, in quanto più favorevole per i contribuenti;

Dato atto che la minore entrata fino a Euro 12.000,00 sarà finanziata, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura integrale sarà prevista nel bilancio di previsione 2020 – 2022 con apposita variazione di bilancio in data odierna;

Visti:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale "*... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...*";
- l'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*".
- l'articolo 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al prossimo 31 luglio 2020;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente articolo 13, comma 15, comma 15 – bis e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 20/07/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs n. 267/18.08.2000;

Esponde il punto all'o.d.g. l'Assessore Mudu Cristian su incarico del Sindaco

Chiede la parola il Consigliere Loddo Pier Paolo, per avere notizie in merito alla deliberazione del Consiglio Comunale adottata nel mese di dicembre con la quale venivano approvate le tariffe TARI

Risponde il Sindaco precisando che quella deliberazione è stata adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, e che pertanto oggi, anche a seguito della deliberazione di ARERA che modifica la tempistica per l'approvazione del piano finanziario si è ritenuto di riapprovare la deliberazione odierna sulla TARI.

Pertanto anche a seguito dell'intervento del Segretario Generale con riferimento alla problematica posta dal Consigliere Loddo Pier Paolo, viene formulato il seguente emendamento da inserire nella parte del dispositivo fatto proprio dallo stesso Consigliere:

“La presente deliberazione abroga ogni altra deliberazione in merito all'approvazione delle tariffe per l'applicazione della TARI anno 2020”

Segue la votazione dell'emendamento con il seguente risultato:

Presenti e votanti 10 favorevoli **all'unanimità**

Si vota per il testo della deliberazione

Presenti e votanti 10 favorevoli 7, contrari 3 (Loddo Pier Paolo, Puddu Barbara, Spiga Bruna)

A seguito di regolare votazione

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi per intero richiamate, di **approvare** per l'anno 2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 con la Delibera C.C. n. 27 del 19/12/2018;

Di **dare atto** che si provvederà, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Di **riconoscere**, avvalendosi delle prerogative attribuite dall'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013, per le motivazioni sopra evidenziate, in ragione della minore produzione di rifiuti, a favore delle attività commerciali ed artigianali sospese in ottemperanza provvedimenti emanati per la gestione dell'emergenza sanitaria Covid-19, una riduzione atipica sulla TARI 2020, azzerando la quota fissa e la quota variabile della tariffa per un periodo forfettario pari a 60 giorni;

Di **dare atto** che la riduzione TARI 2020 connessa all'emergenza Covid-19:

- verrà riconosciuta e applicata d'ufficio con l'esclusione dal calcolo della TARI 2020, della quota relativa ad un periodo forfettario pari a 60 giorni.
- verrà riconosciuta e applicata d'ufficio esclusivamente alle attività sospese per effetto dei D.P.C.M., e ordinanze emanate in merito, che non hanno potuto svolgere l'attività di cui al codice ATECO principale sospeso.

Di **dare atto** che la riduzione TARI 2020 connessa all'emergenza Covid-19 di cui al punto precedente comprende le riduzioni di cui all'art. 1 della soprarichiamata deliberazione ARERA n. 158 /2020/R/rif del 5 maggio 2020, in quanto più favorevole per i contribuenti.

Di **dare atto** che la minore entrata fino a Euro 12.000,00 sarà finanziata, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura integrale sarà prevista nel bilancio di previsione 2020 – 2022 con apposita variazione di bilancio in data odierna;

Di **trasmettere** la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO EMIDIO CONTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO REMO ORTU

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
<p>La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/08/2020 per:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 04/08/2020 al 19/08/2020 (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);</p> <p><input type="checkbox"/> a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);</p> <p>Ussana, 04/08/2020</p> <p>IL Segretario Comunale F.TO REMO ORTU</p>	<p>La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 04/08/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 19/08/2020</p> <p>Ussana, 04/08/2020</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO REMO ORTU</p>

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ussana, li 04-08-2020

L' IL FUNZIONARIO INCARICATO
LUISANGELA PEDDIS